

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PROVIAMO A CAPIRCI QUALCOSA

Il 2005 è stato un anno importante per la previdenza complementare, culminato con l'emanazione del D. Lgs. 252/05 che ha introdotto nuove norme di funzionamento del sistema. Tali norme che inizialmente dovevano andare in vigore all'inizio del 2008, sono state anticipate dalla Legge Finanziaria al 1° gennaio 2007. Fra le principali novità del D.Lgs. 252/05 vi è senza dubbio il meccanismo del silenzio-assenso sul Tfr (cfr. Silenzio-assenso e Tfr: che cosa accadrà a partire dal 2007?).

Altri cambiamenti rilevanti riguardano le **prestazioni** del fondo pensione. La riforma, infatti, modifica la disciplina del **riscatto**, introducendo una tassazione molto agevolata e affiancando a quello totale anche una forma di riscatto parziale (pari alla metà di quanto accumulato). Sarà possibile riscattare integralmente la posizione maturata se si è rimasti inoccupati per 48 mesi o se si è in uno stato di invalidità permanente; inoltre potranno riscattare gli eredi in caso di premorienza dell'iscritto (la tassazione sarà la più vantaggiosa, dal momento che la parte relativa ai contributi dedotti e al Tfr avrà un'imposizione pari al 15% o anche meno).

Pegaso mantiene inoltre la possibilità di richiedere il riscatto integrale immediato in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (la tassazione applicata è meno vantaggiosa, dal momento che l'aliquota sarà pari al 23%).

Il riscatto parziale è previsto in caso di inoccupazione per 12 mesi, procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria.

Riscatto totale	100% della posizione maturata
<i>Quando può essere richiesto</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdita dei requisiti di partecipazione 2. Stato di invalidità permanente che comporti l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa 3. Cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi
Riscatto in caso di premorienza dell'associato	100% della posizione maturata
<i>Quando può essere richiesto</i>	Morte dell'associato prima che maturi il diritto alla pensione
<i>Chi può richiederlo</i>	Gli eredi ovvero i diversi beneficiari designati dall'associato
Riscatto parziale	50% della posizione maturata
<i>Quando può essere richiesto</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione compreso fra 12 e 48 mesi 2. Procedure di mobilità 3. Cassa integrazione guadagni


Anche riguardo le **anticipazioni** ci sono dei vantaggi considerevoli in merito alla tassazione e la presenza di una nuova causale generica (ulteriori esigenze dell'iscritto) che può essere richiesta dall'iscritto per un importo pari al 30% della sua posizione maturata e dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Cause per l'anticipazione	
Spese sanitarie	
<i>Quando può essere richiesta</i>	in qualsiasi momento
<i>Quale importo può essere richiesto</i>	fino al 75% del maturato
Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli	
<i>Quando può essere richiesta</i>	dopo 8 anni di iscrizione
<i>Quale importo può essere richiesto</i>	fino al 75% del maturato
Ulteriori esigenze degli aderenti	
<i>Quando può essere richiesta</i>	dopo 8 anni di iscrizione
<i>Quale importo può essere richiesto</i>	fino al 30% del maturato

Riguardo la prestazione pensionistica finale, oltre a un vantaggio fiscale, la riforma ha modificato i vincoli per poter richiedere la prestazione in capitale al 100%; il paragone tra l'assegno sociale annuo (assegno stabilito anno per anno dal governo) e l'ipotetica rendita annua che il lavoratore andrebbe a percepire alla fine è diventato più stringente (sarà possibile richiedere il 100% della prestazione in capitale se sarà superato tale vincolo, ovvero se il 70% della rendita che si otterrà sarà minore del 50% dell'assegno sociale).

Un altro aspetto di particolare importanza riguarda la **comunicazione**. I fondi pensione dovranno attivare siti internet che siano in grado di fornire ai lavoratori tutte le informazioni e i documenti di cui avranno bisogno. A ciò si aggiunga l'obbligo di inserire sul proprio sito uno strumento informatico che permetterà al lavoratore di farsi un'idea del livello della prestazione pensionistica che otterrà dal fondo pensione sulla base della contribuzione versata. Secondo le linee stabilite dalla Covip, lo strumento consentirà la produzione di un nuovo documento, il Progetto Esemplificativo, che sarà reso disponibile a tutti i lavoratori.

VALORE QUOTA



SILENZIO-ASSENSO E TFR: CHE COSA ACCADRÀ A PARTIRE DAL 2007?

Il decreto legislativo 252 del 2005, conosciuto come la *riforma del Tfr* , ha introdotto l'innovativo meccanismo del tacito conferimento del Tfr. In base alla Legge Finanziaria, a partire dal 1° gennaio 2007 il lavoratore avrà sei mesi di tempo per decidere se versare o meno il Tfr a previdenza complementare. Tale scelta si riproporrà a ogni nuova assunzione.

Se al termine previsto il lavoratore non avrà espresso alcuna volontà, il Tfr che maturerà da quel momento in poi sarà trasferito a una forma pensionistica complementare secondo una precisa gerarchia (per il lavoratore appartenente alle imprese di servizi di pubblica utilità la forma pensionistica sarà Pegaso).

Dopo il 1° gennaio, il lavoratore avrà quindi di fronte a sè tre possibili opzioni sulla destinazione del proprio Tfr:

- **Non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare**, dichiarando in maniera esplicita, di voler lasciare il proprio Tfr in azienda. In questo caso se l'azienda dove ha almeno 50 addetti il 100% del Tfr sarà versato al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto", gestito dall'Inps, altrimenti il suo Tfr rimarrà in azienda.
- **Aderire a una forma pensionistica complementare in maniera esplicita**, ovvero dichiarando al datore di lavoro di voler trasferire il proprio Tfr a Pegaso o a una altra forma pensionistica prescelta. In questo caso, oltre al Tfr maturando (quello che maturerà da quel momento in poi) potrà versare anche un proprio contributo. *Solo se aderirà a Pegaso e se verserà una propria contribuzione avrà diritto a un versamento aggiuntivo del datore di lavoro.*
- **Non fare nulla. In questo caso "scatta" il meccanismo del silenzio-assenso.** Infatti il lavoratore "silente" vedrà trasferire il proprio Tfr maturando a Pegaso.
L'adesione tacita non prevede il versamento di alcun contributo aggiuntivo del lavoratore e di conseguenza non sarà tenuto alla contribuzione nemmeno il datore di lavoro.

Il silenzio-assenso può interessare tutti i lavoratori che non versano il Tfr ad alcuna forma pensionistica complementare e coloro che sono già iscritti a Pegaso ma che non versano tutto il Tfr (cioè i lavoratori iscritti che hanno cominciato a lavorare prima del 28/04/1993). I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 che sono iscritti a Pegaso non dovranno dichiarare nulla nei sei mesi previsti. Infatti versano già tutto il Tfr che maturano al fondo pensione. I lavoratori già iscritti e che versano solo una parte del Tfr potranno quindi scegliere se versare il Tfr al fondo pensione cui sono iscritti o se lasciarlo in azienda (se rimangono in silenzio il Tfr residuo sarà versato a Pegaso).

Riassumendo... che cosa posso fare?

Verso già il Tfr alla previdenza complementare?

No (ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all'INPS prima del 29/4/1993)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posso lasciare Tfr in azienda 2. Posso versarlo, tutto o nella misura minima stabilita dalle parti istitutive, a Pegaso
No (ho iniziato a lavorare e mi sono iscritto all'INPS dopo il 29/4/1993)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posso lasciare Tfr in azienda 2. Posso versarlo tutto a Pegaso
Si in parte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posso lasciare Tfr residuo in azienda 2. Posso versarlo tutto a Pegaso
Si tutto	Non devo fare nulla! Ho già scelto di versare tutto il Tfr a Pegaso



Il datore di lavoro sarà obbligato per legge ad avvisare il lavoratore sulla scelta che deve compiere tramite due comunicazioni, la prima a inizio anno e la seconda a Maggio del 2007.

Posso destinare il mio Tfr all'Inps?

No, il lavoratore dipendente non potrà destinare il Tfr all'Inps. La scelta che dovrà effettuare nei sei mesi previsti dalla riforma in merito alla destinazione del Tfr sono due:

1. Tfr a previdenza complementare
2. Tfr in azienda

Nel caso venga scelta questa seconda opzione in base alla Legge Finanziaria 2007, solo per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero Tfr maturando è trasferito dal datore di lavoro al **Fondo per l'erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato**, gestito, per conto dello Stato, dall'Inps. Tuttavia il lavoratore richiederà il suo Tfr, qualunque sia la motivazione (anticipazione, liquidazione), sempre al proprio datore di lavoro, come ha sempre fatto.

AGGIUNGI LE ALI AL TUO FUTURO

PEGASO

Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità

via Savoia, 82 00198 Roma

tel.06.85357425 - 06.85345147

Fax 06.85302540

segreteria@fondopegaso.it

visita il nostro sito

www.fondopegaso.it